



2026

n.1

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2026

A cura di:

Massimo Gabriele
Gianluca Petricca
Michele Regina
Roberto Felli
Elena Borgia
Lorena Longo
Daniele Artale
Antonino Cutri'

INDICE

DIPARTIMENTO
LAVORO

03

DIPARTIMENTO
FISCO

14

04

SINTESI LEGGE DI BILANCIO

15

LEGGE DI BILANCIO 2026: TUTTE
LE NOVITÀ FISCALI



DIPARTIMENTO LAVORO

SINTESI LEGGE DI BILANCIO 2026



RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

Dal periodo d'imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta linda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

- a)** gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- b)** le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
- c)** i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

DETASSAZIONE DELLE SOMME CORRISPONTE AI LAVORATORI DIPENDENTI A FRONTE DI AUMENTI RETRIBUTIVI DERIVANTI DA RINNOVI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SOTTOSCRITTI DA GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026

Come strumento di tutela del potere d'acquisto dei salari, la legge di bilancio introduce una tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali Regionali e comunali con aliquota pari al 5%, da applicare sugli incrementi retributivi riconosciuti nel corso del 2026, in attuazione di rinnovi di contrattazione collettiva sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

L'imposta sostitutiva si applica, salvo espressa rinuncia del prestatore di lavoro, solo ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

PREMI DI PRODUTTIVITA' DETASSATI -CON ALIQUOTA 1%

La legge di bilancio 2026 riduce ulteriormente l'aliquota a titolo di imposta sostitutiva che viene ridotta per gli anni 2026 e 2027 all'1%. Viene inoltre elevato il limite di importo premiale detassabile che sale a 5.000 euro lordi. La tassazione agevolata (1% per il 2026 e 2027) è applicabile ai premi di risultato e produttività di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabile verificabili sulla base di criteri definiti dal decreto interministeriale del 20 marzo 2016 (emesso di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia e Finanze), nonché alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, previsti da contratti collettivi di secondo livello aziendale o territoriali.

Il regime fiscale agevolato (aliquota all'1% per il 2026 e 2027) è riservato a tutti i datori di lavoro privati, anche in relazione ai premi erogati da datori di lavoro non imprenditori, nonché da esercenti arti e professioni. I lavoratori che possono beneficiare del particolare regime fiscale sono i titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano conseguito nell'anno precedente l'erogazione redditi di ammontare non superiore a euro 80.000 lordi (fiscali).

L'imposta sostituiva, potrà essere applicata in relazione ai premi di risultato di ammontare variabile erogati dai datori di lavoro al raggiungimento di obiettivi incrementalii di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. La struttura e le modalità di erogazione del premio, è rimessa alla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale, dotata del requisito della rappresentatività comparata di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015.

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO ED EMOLUMENTI CONNESSI AL LAVORO A TURNI.

Per il periodo d'imposta 2026, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 15% sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e su turni, nel limite massimo di 1.500 euro annui. La detassazione sarà applicata in via automatica dal sostituto d'imposta salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore e interesserà esclusivamente i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno 2025. La detassazione in parola è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, ad eccezione di quelli impiegati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nei settori turistico, ricettivo e termale, per i quali è prevista una misura specifica.

Vi potranno accedere esclusivamente i lavoratori che, nell'anno 2025, risulteranno titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Tale soglia reddituale costituirà il requisito fondamentale per l'applicazione dell'agevolazione e dovrà essere verificata con riferimento all'anno precedente a quello di corresponsione delle somme agevolabili.

L'imposta sostitutiva si applica entro il limite di 1.500 euro annui alle seguenti componenti retributive:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, come definite dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dai contratti collettivi;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

L'imposta sostitutiva opererà in modo automatico, direttamente a cura del sostituto d'imposta salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. In assenza di tale rinuncia, le somme che saranno corrisposte entro il limite previsto verranno tassate con l'aliquota agevolata del 15% in luogo della tassazione progressiva IRPEF e delle addizionali.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta che applica la misura non coincida con quello che ha rilasciato la Certificazione Unica (CU) per l'anno 2025, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto

l'ammontare del reddito da lavoro dipendente percepito nel medesimo anno, al fine di consentire la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva. Le eventuali somme eccedenti il tetto di 1.500 euro resteranno soggette alla tassazione ordinaria.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I LAVORATORI DEL COMPARTO TURISMO E STABILIMENTI TERMALI.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro. Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.

Il datore di lavoro compenserà tramite modello F24 il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

BUONI PASTO ELETTRONICI - AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE.

Dal 1.1. 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico passa da 8 euro a 10 euro.

Si ammette che i buoni pasto si distinguono in:

- cartacei (sotto forma di carnet), in questo caso resta il limite di esenzione di 4 euro giornalieri
- elettronici/digitali (carta ricaricabile).

VERSAMENTO TFR – FONDO DI TESORERIA INPS NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO

La legge di bilancio 2026 modifica l'art. 1 comma 756 della legge 296/2006 (legge che istituisce il Fondo di Tesoreria INPS).

Viene estesa la platea delle aziende che dovranno conferire il TFR al fondo INPS: sono obbligati al versamento del rateo di TFR mensilmente maturato ai sensi dell'art. 2120 c.c. (al netto del contributo dello 0,50) al Fondo di Tesoreria INPS, tutti i datori di lavoro

che hanno raggiunto o raggiungono negli anni successivi a quello di inizio attività la soglia di almeno 50 dipendenti.

Per la soglia dimensionale si deve prendere come riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

ATTENZIONE ALLA DEROGA TEMPORANEA!!!

- Esclusivamente per il biennio 2026 – 2027, sono obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, i datori di lavoro che nell'anno precedente hanno raggiunto una media occupazionale annua di almeno 60 dipendenti.
- A partire da gennaio 2028 (periodo paga) dovranno versare al Fondo di Tesoreria INPS il TFR mensilmente maturato, tutti i datori di lavoro che nell'anno solare precedente hanno raggiunto la soglia occupazionale di almeno 50 dipendenti.
- A partire da gennaio 2032 (periodo paga), dovranno versare al Fondo di Tesoreria INPS il TFR mensilmente maturato, tutti i datori di lavoro che nell'anno solare precedente hanno raggiunto, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di almeno quaranta dipendenti.

Si ritiene che siano confermate le misure compensative a favore del datore di lavoro già in essere al 31.12.2025.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – ADESIONE DEI LAVORATORI LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE (PRIMO IMPIEGO)

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.

- A decorrere dal 01 luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare (Silenzio – Assenso).
- L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (Fondi Chiusi). In tal caso è prevista la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

- In caso di adesione automatica (SILENZIO-ASSENZO) il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione (Fondo chiuso) e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni decorrenti dalla data di assunzione. I versamenti comprendono quanto dovuto (rateo TFR e contribuzione aggiuntiva prevista) dalla data di prima assunzione e l'adesione al fondo decorre da detta data.
- In assenza degli accordi o dei contratti che prevedano un fondo chiuso, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.
- Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:
 - a)** conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
 - b)** ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

- I lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, ricevono dal datore di lavoro una informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- Il datore di lavoro è tenuto altresì a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiara-zione.
- Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in mancanza di indicazioni da parte del lavoratore, si applica il

meccanismo di adesione automatica, con versamento del TFR maturato dalla data di assunzione al fondo chiuso di categoria.

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Dall'anno 2026 il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare passa da 5.164,57 euro annui a 5.300 euro annui.

Trattasi di contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare e sono deducibili dal reddito complessivo.

Ai lavoratori di prima occupazione dal 2006 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti i 5.300 di un importo pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.

Le modifiche introdotte intervengono anche sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sul relativo regime fiscale. Particolarmente significative sono quelle apportate all'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che ampliano la possibilità di percepire in capitale fino al 60% del montante finale, superando il precedente limite del 50%. A questa novità si affianca l'introduzione di tre ulteriori forme di erogazione alternative alla rendita vitalizia: la rendita a durata definita, determinata in base alla vita attesa; i prelievi liberamente determinabili, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita; e l'erogazione frazionata del montante, da effettuarsi per un periodo non inferiore a cinque anni. In caso di decesso dell'aderente, il montante residuo è riscattato dai soggetti da lui indicati.

La riforma interviene anche sul trattamento fiscale. Le prestazioni erogate sotto forma di rendita a durata definita, i prelievi e le somme riscattate dagli eredi sono assoggettate al medesimo regime previsto per il capitale.

Viene inoltre precisato il regime di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Le prestazioni in capitale, le nuove forme introdotte, la RITA e le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette ai limiti previsti per le pensioni obbligatorie. Rimangono invece escluse da qualsiasi vincolo le somme derivanti da riscatto totale o parziale e le anticipazioni per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, nonché quelle richieste per ulteriori esigenze. Infine, alla COVIP vengono attribuiti nuovi compiti regolatori, tra cui la definizione della periodicità e del numero minimo di rate per le prestazioni frazionate e la determinazione dei criteri minimi che devono caratterizzare i percorsi e le linee di investimento delle forme pensionistiche complementari.

ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, LE PARI OPPORTUNITÀ PER LAVORATRICI SVANTAGGIATE E LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE IN ZONA ZES-UNICA.

La legge di Bilancio 2026 (all'art. 1 commi da 153 a 155) autorizza lo stanziamento per gli anni 2026, 2027, e 2028, di specifiche risorse (154 milioni di euro per il 2026; 400 milioni di euro per il 2027; 271 milioni di euro per il 2028), con l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Le risorse stanziate (che costituiscono limite massimo di spesa), sono destinate a finanziare l'introduzione di uno specifico esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi Inail) di durata massima pari a 24 mesi, in favore dei datori di lavoro privati che nel periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano, nel medesimo periodo, contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per la piena operatività del nuovo esonero contributivo parziale (percentuale di riduzione della contribuzione, eventuali requisiti soggettivi dei lavoratori, altri limiti di utilizzo) si dovrà attendere uno specifico decreto attuativo del Ministero del Lavoro emesso di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze.

Il decreto attuativo interministeriale dovrà disciplinare nel dettaglio gli interventi specifici, i requisiti e le condizioni di operatività anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa autorizzati. In sede di definizione del decreto attuativo i dicasteri interessati dovranno inoltre valutare e tenere conto (anche con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), dei risultati e degli effetti sull'occupazione ottenuti grazie ad alcune specifiche misure di esonero contributivo introdotte dal Decreto n. 60/2024 (Decreto Coesione).

Si tratta, si ricorderà, delle misure di esonero contributivo per favorire l'occupazione di Giovani under 35, Donne svantaggiate, Bonus ZES previste rispettivamente dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto 60/2024, misure il cui ambito di operatività è limitato alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 (il Ministero del Lavoro ha comunque prospettato in sede di conversione del decreto milleproroghe, l'estensione alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2026, degli esoneri di cui al decreto coesione).

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE MADRI CON 3 FIGLI MINORI DI 18 ANNI.

Un'importante misura, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, riguarda l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumano donne madri di almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno sei mesi. Questa iniziativa mira a supportare l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro di una categoria spesso penalizzata dalla difficoltà di conciliare le esigenze familiari con quelle professionali.

L'esonero avrà una durata e un importo differenziati in base alla tipologia di contratto stipulato. In particolare, l'esonero ammonta al 100% dei contributi dovuti, fino a un limite di 8.000 euro annui, con un'applicazione riparametrata su base mensile. L'esonero non riguarda i premi e i contributi INAIL, e lascia invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero ha una durata variabile a seconda della tipologia di contratto di lavoro.

- Se l'assunzione avviene con un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, il beneficio dura dodici mesi dalla data di assunzione. Nel caso in cui il contratto venga trasformato in tempo indeterminato, l'esonero si estende per un massimo di diciotto mesi.
- Se invece l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato sin dall'inizio, l'esonero si applica per un periodo di ventiquattro mesi, garantendo un supporto più duraturo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

E' esclusa l'applicazione dell'esonero per i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato. Inoltre, l'esonero non può essere combinato con altri incentivi o riduzioni contributive previste dalla normativa vigente. L'esonero è, di contro, compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, (maxi-deduzione).

Per la piena operatività è necessario comunque attendere le necessarie note di prassi INPS.




Tabella di sintesi
Esonero Contributivo per l'Assunzione di Donne Madri di almeno tre figli minorenni.

Condizione	Dettagli
Destinatari	Donne, madri di almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi.
Data di entrata in vigore	1° gennaio 2026
Tipo di contratto	L'esonero si applica a contratti di lavoro a tempo determinato (compreso somministrazione) e indeterminato.
Durata dell'esonero	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione. - Contratto trasformato in tempo indeterminato: massimo 18 mesi. - Contratto a tempo indeterminato: 24 mesi.
Importo massimo esonero	100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di lavoro domestico. - Rapporti di apprendistato.
Incompatibilità	Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla legge.
Compatibilità	Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (Art. 4, Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
INAIL	L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.
Aliquota di computo pensionistico	Resta invariata e continua a essere calcolata sulla base delle aliquote ordinarie, nonostante l'esonero contributivo.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO (PRIORITA' NELLA TRASFORMAZIONE DA FULL TIME A PART TIME)

A partire dal 1° gennaio 2026, i genitori con almeno tre figli conviventi avranno priorità nella richiesta di trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia orizzontale che verticale. Nel caso di contratti già a tempo parziale, sarà possibile richiedere una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40%. Questa misura si applica fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e senza limiti di età per i figli con disabilità. E' previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che acconsentano alla trasformazione dei contratti.

L'esonero riguarda il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL) ed è valido per un massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, fino a un limite di 3.000 euro annui, calcolati su base mensile.

È importante precisare che l'esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico né agli apprendisti, e non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni contributive già previsti dalla normativa vigente.

L'esonero è, di contro, compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni, come previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Per l'esonero in parola sarà necessario un decreto interministeriale – Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Famiglia e con il Ministro dell'Economia- da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Tabella riassuntiva: Misure per la Conciliazione Lavoro-Vita Privata- commi 214-218

CONDIZIONE	DETALLI
Destinatari	Lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età in caso di figli con disabilità)
Data di entrata in vigore	1° gennaio 2026
Beneficio	Priorità per: - trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale; - riduzione dell'orario di almeno il 40% in caso di contratto già part time
Importo massimo dell'esonero	Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a proprio carico, pari al 100%, fino ad un massimo di 3.000 euro annui
Durata dell'esonero	Massimo 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto
Esclusioni	Non si applica a: - Rapporti di lavoro domestico - Contratti di apprendistato
Incompatibilità	Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla legge.
Compatibilità	Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (Art. 4, Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
INAIL	L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.
Aliquota di computo pensionistico	Resta invariata e continua a essere calcolata sulla base delle aliquote ordinarie, nonostante l'esonero contributivo.
Cosa occorre attendere per l'operatività dell'incentivo	1. Decreto interministeriale 2. Circolare INPS

MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Vengono implementate le risorse per l'anno 2026 al Fondo sociale per occupazione e formazione per le finalità di seguito indicate:

- per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornaliero per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
- per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015;
- per la proroga al 2026 dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;
- per garantire anche nel 2026 il trattamento di sostegno al reddito per le imprese in crisi di cui all'articolo 44 del D.L. n. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale di 12 mesi;
- al fine di garantire l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 per dipendenti del gruppo ILVA anche per l'anno 2026;
- per garantire le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piano di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. L'INPS provvederà al monitoraggio dei limiti di spesa.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI

Modificata la disposizione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in materia di incentivo all'autoimprenditorialità.

Nello specifico viene previsto che il beneficio dal 2026 non sarà più liquidato da INPS in un'unica soluzione. L'erogazione della prestazione avviene in due rate:

- 1) La prima in misura pari al 70% dell'intero importo;
- 2) La seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata massima di fruizione della NASPI e non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di una pensione diretta, di vecchiaia o anticipata, escluso l'assegno ordinario di invalidità.

RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ.

Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituta, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».

DAL 2027 AUMENTANO I REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE

In applicazione del meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita, a partire dal 2027 sarà richiesto un incremento di 3 mesi rispetto agli attuali requisiti per l'accesso al pensionamento. La Legge di Bilancio 2026 interviene per attenuare gli effetti di tale adeguamento, prevedendo che l'aumento — pari complessivamente a 3 mesi — venga gradualmente applicato nell'arco di due annualità: 1 mese nel 2027 e i restanti 2 mesi nel 2028.

Restano esclusi dall'incremento i lavoratori impegnati in attività considerate "usuranti" o "gravose" e per i cosiddetti "lavoratori precoci".

Nel nostro sistema previdenziale, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico variano in funzione della categoria di appartenenza del lavoratore — "vecchio iscritto" o "nuovo iscritto" — nonché, in taluni casi, del sesso.

Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative che illustrano le variazioni dei requisiti per l'accesso a pensione in virtù del meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia sono uguali per i "nuovi" e "vecchi" iscritti: **67 anni di età** e almeno **20 anni di contribuzione**. Per i nuovi iscritti è però previsto un ulteriore requisito: **l'importo della pensione deve essere almeno pari all'assegno sociale** (nel 2025 pari a € 538,69).

In mancanza di tale requisito, l'accesso alla pensione è rinviato ai **71 anni**.



VECCHI ISCRITTI

ANNO	ETA' ANAGRAFICA	ANNI DI CONTRIBUZIONE	FINESTRA
2026	67 ANNI	20 ANNI	NO
2027	67 ANNI + 1 MESE	20 ANNI	NO
2028	67 ANNI + 3 MESI	20 ANNI	NO

NUOVO ISCRITTO CON IMPORTO PENSIONE NON INFERIORE ALL'ASSEGNO SOCIALE

ANNO	ETA' ANAGRAFICA	ANNI DI CONTRIBUZIONE	FINESTRA
2026	67 ANNI	20 ANNI	NO
2027	67 ANNI + 1 MESE	20 ANNI	NO
2028	67 ANNI + 3 MESI	20 ANNI	NO

NUOVO ISCRITTO CON IMPORTO PENSIONE INFERIORE ALL'ASSEGNO SOCIALE

ANNO	ETA' ANAGRAFICA	ANNI DI CONTRIBUZIONE	FINESTRA
2026	71 ANNI	5 ANNI	NO
2027	71 ANNI + 1 MESE	5 ANNI	NO
2028	71 ANNI + 3 MESI	5 ANNI	NO

PENSIONE DI ANZIANITA'

I requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità variano sia in base al sesso sia alla categoria di appartenenza del lavoratore. Per i vecchi iscritti, il trattamento pensionistico può essere erogato al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva, con soglie differenziate tra uomini e donne. Per i nuovi iscritti, invece, l'accesso alla pensione è subordinato al rispetto congiunto di più condizioni:

- età anagrafica;
- anzianità contributiva;
- importo della pensione almeno pari a tre volte l'assegno sociale (3,2 dal 2030 - soglia ridotta a 2,6 per le donne con almeno due figli).

Tabella riepilogativa.



VECCHI ISCRITTI

ANNO	ANNI DI CONTRIBUZIONE UOMO	ANNI DI CONTRIBUZIONE DONNA	FINESTRA
2026	42 ANNI E 10 MESI	41 ANNI E 10 MESI	3 MESI
2027	42 ANNI E 11 MESI	41 ANNI E 11 MESI	3 MESI
2028	43 ANNI E 1 MESE	42 ANNI E 1 MESE	3 MESI

NUOVO ISCRITTO CON IMPORTO PENSIONE NON INFERIORE A 3 VOLTE L'ASSEGNO SOCIALE

ANNO	ETA' ANAGRAFICA	ANNI DI CONTRIBUZIONE	FINESTRA
2026	64 ANNI	20 ANNI	3 MESI
2027	64 ANNI + 1 MESE	20 ANNI	3 MESI
2028	64 ANNI + 3 MESI	20 ANNI	3 MESI

QUOTA 103 - OPZIONE DONNA – APE SOCIALE

Non vengono prorogati gli strumenti di pensionamento anticipato **Quota 103 e Opzione Donna**. Di conseguenza, potranno accedere a tali misure esclusivamente i lavoratori che avranno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2025, potendo esercitare il diritto anche nel corso del 2026.

Viene invece prorogata di un ulteriore anno l'APE Sociale, il meccanismo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia destinato a specifiche categorie di lavoratori — persone con almeno 63

anni e 5 mesi, disoccupati, addetti a mansioni gravose, invalidi e caregiver — attraverso l'erogazione di un'indennità economica a carico dello Stato.

Abrogato il cumulo tra l'importo della pensione pubblica con la previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 abroga la norma introdotta dalla precedente manovra che consentiva, ai fini del raggiungimento della soglia necessaria per l'accesso alla pensione anticipata contributiva, di cumulare l'importo della pensione pubblica con quello derivante dalla previdenza complementare.

A cura di Gianluca Petricca, Michele Regina, Elena Borgia, Lorena Longo, Roberto Felli, Daniele Artale e Antonino Cutri'

DIPARTIMENTO FISCO

LEGGE DI BILANCIO 2026: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI

La legge di Bilancio 2026 contiene importanti novità in materia fiscale.



Locazioni brevi

A partire dal 2026, pur restando confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d'impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.

Bonus edilizi

Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025.

Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni:

- 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
- 30% delle spese sostenute nel 2027.

È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case.

Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.

Regime forfetario

Si estende all'anno 2026 la modifica che ha elevato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Plusvalenze su cripto attività

Si stabilisce che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applica con aliquota ridotta al 26% con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci che, alla data del 30 settembre 2025, risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Più precisamente, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate di cui:

- la prima, pari al 60% entro il 30 settembre 2026;
- la seconda, pari al restante 40% entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'esclusione sia realizzata tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Tassazione IRES plusvalenze su beni strumentali

Vengono introdotte modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 86 TUIR).

Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.

La tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Tassazione dei dividendi

Introdotte alcune modifiche al trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.

Innanzitutto, viene stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 60% del loro ammontare riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (art. 58, comma 2, TUIR).

Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, sia degli imprenditori individuali delle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per:

- partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quanto costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a, TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili (art. 109, comma 9, lettera b, TUIR) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La tassazione, in questi casi, si attesta:

- al 58,14% per le imprese individuali;
- al 5% per i soggetti IRES.

Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d. PEX (art. 87 TUIR).

Viene modificata anche la disciplina sulle ritenute (art. 27, D.P.R. n. 600/1973 e, dal 2026, art. 55, D.Lgs. n. 33/2025) stabilendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%) e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari.

similari alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il criterio storico, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Rottamazione quinques

È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
 - gli interessi di mora;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali;
 - le somme maturate a titolo di aggio.
- Per il pagamento è possibile versare il dovuto:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026,
 - nel numero massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari ammontare, con scadenza:

- 1) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- 2) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 3) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Per la procedura da seguire per l'adesione alla definizione agevolata valgono le seguenti regole:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate;
- nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

L'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.

È possibile estinguere, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione con eccezione di quelli inclusi nella rottamazione quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali

Nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Ritenuta sulle transazioni B2B

Si introduce una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa.

La ritenuta è applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità:

- 0,5% per l'anno 2028.
- 1% a regime a partire dall'anno 2029.

Sono esclusi:

- i contribuenti aderenti al regime forfetario;
- i contribuenti in regime di adempimento collaborativo;
- i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
- le categorie già soggette ad altre forme di ritenuta(es. intermediari di commercio, agenti assicurativi).

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Stretta sulle compensazioni

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ("esterna"), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).

Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio

A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 e, dal 2026, art. 39 del D.Lgs. n. 33/2025) è dovuta anche su quelle percepite dalle agenzie di viaggio e turismo.

Rivalutazione partecipazioni

Aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al 21%.


Modifiche all'ISEE

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

In particolare:

Il merito ai termini di inclusione dell'eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale, viene elevato a 52.500a 91.500 euro e a 200.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane il limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto è incrementato il medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell'importo eccedente;

Le modifiche riguardano l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; l'assegno unico e universale per i figlia carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare.



Iperammortamento

Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (iperammortamento).

In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea.


La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Verifica della PA per i pagamenti ad esercenti arti e professioni

A decorrere dal 15 giugno 2026, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:

- dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.



A cura del Dott. Massimo Gabriele

Resta connesso con NexumStp

Scansiona i QR Code per seguirci su LinkedIn, WhatsApp e Facebook.



Pagina Linkedin



SCAN ME



Canale Whatsapp



SCAN ME



Pagina Facebook



SCAN ME

**Notizie, aggiornamenti e novità...
sempre a portata di mano!**

n.01 del 2026

NEXUM news

Bologna

Via di Corticella, 184/10
Via Nazario Sauro, 2

Ferrara

Via Darsena, 67

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Milano

Via Borromei, 2

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Olbia

Via Georgia, 11 - Torre 2

Padova

Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Palermo

Centro Direzionale "Cento Piazze"
S.S. 113 km 327,00

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1
Via del Vignola, 5 – Umbertide (PG)
Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via Cristoforo Colombo, 112
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant'Andrea, 7
Via Marcantonio Colonna, 7
Via Benedetto Croce, 62
Via Giuseppe Dessì, 43

Taranto

Via Giuseppe Carlo Speziale, 71

Torino

Corsso Matteotti, 42

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Durazzo

Rr. Hamdi Troplini L3 (ALB)

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39 06 5916078

Mail info@nexumstp.it

NEXUM
NEXT STEP Stp

www.nexumstp.it